



REGIONE DEL VENETO

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI DEL RIUSO

Segreteria Tecnica del Piano regionale di gestione dei rifiuti istituita
con DGR n. 1495/2022



INDICE

1. Premessa3
2. Finalità e ambito di applicazione.....4
3. Definizioni.....4
4. Inquadramento normativo5
5. Aspetti amministrativi6
6. Modalità gestionali del Centro del Riuso7
7. Locali, attrezzature e mezzi7
8. Funzionamento del Centro del Riuso7
9. Beni usati conferibili9
10. Modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro di beni9
11. Rete regionale dei Centri del Riuso10



1. Premessa

La Direttiva Quadro 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva 2018/851/CE, prevede il disallineamento tra la crescita dei rifiuti e la crescita economica puntando, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, sui concetti di prevenzione e riutilizzo.

La prevenzione della produzione di rifiuti è, infatti, la migliore opzione possibile in quanto elimina la necessità di raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento, garantendo il più alto livello di tutela ambientale e ottimizzando l'uso delle risorse.

Nell'ordinamento nazionale, l'attuazione di tale principio è disciplinata con l'art. 181 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che, in particolare stabilisce come gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale (c.d. Consigli di Bacino) ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i Centri di Raccolta per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

In Italia, ai sensi di quanto disciplinato all'art. 180 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Programma Nazionale di Prevenzione fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite e fornisce indicazioni circa le misure di carattere generale che possono contribuire in modo rilevante al successo delle politiche di prevenzione.

Il primo Programma Nazionale di Prevenzione dei rifiuti, adottato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, è in corso di aggiornamento e revisione da parte del MASE alla luce delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore delle "Pacchetto economia circolare" e al fine di valutare l'adeguatezza degli indicatori e il raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti, così come peraltro previsto dall'art. 9 della Direttiva 2008/98/CE, aggiornato con la Direttiva 2018/851/CE.

Con il "nuovo" paradigma dell'economia circolare, tra i principali obiettivi che le politiche nazionali e regionali in materia di prevenzione dei rifiuti dovrebbero perseguire, sono i seguenti:

- favorire la transizione dal monouso verso sistemi basati sull'utilizzo di prodotti riutilizzabili;
- favorire la riparazione, la condivisione e lo scambio di beni usati;
- favorire lo sviluppo, la nascita e il consolidamento di modelli di business ispirati al modello "Product as a service - Paas" (prodotto come servizio), in modo tale da incoraggiare la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
- ridurre gli sprechi, anche attraverso il recupero a fini sociali dei prodotti (alimentari e non) in eccedenza sul mercato o con caratteristiche non idonee ad essere immessi sul mercato;
- rafforzare il ruolo della prevenzione e del riuso all'interno dei regimi di responsabilità estesa del produttore, in particolare definendo un quadro di riferimento normativo che consenta di utilizzare quota parte delle risorse derivanti dal contributo ambientale per il sostegno di iniziative di riduzione dei rifiuti alla fonte e per favorire la transizione dal monouso al riutilizzabile;
- favorire la trasformazione culturale, formando, comunicando e sensibilizzando sulla reale portata del cambiamento necessario e sugli strumenti a disposizione.

L'Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali del Veneto, approvato con DGR n. 988/2022, prevede un ruolo importante delle politiche di prevenzione e di riduzione per il contenimento dell'andamento tendenziale della produzione di rifiuti.

Relativamente agli scenari di produzione e gestione dei rifiuti urbani nel decennio 2020-2030, con l'Aggiornamento del Piano si sono confermati gli obiettivi generali del Piano 2010-2020, tuttavia declinati secondo i fondamentali concetti innovativi introdotti dai nuovi elementi di indirizzo europei e nazionali per i prossimi decenni. Per ogni obiettivo sono state associate delle azioni di piano volte al raggiungimento dello stesso.

In materia di prevenzione riveste un ruolo fondamentale l'obiettivo I "Ridurre la produzione di rifiuti urbani" e tra gli strumenti e le iniziative da attuare per conseguire tale traguardo rientra l'azione di piano 1.2 - *Implementazione dell'allungamento di vita dei beni* che è caratterizzata dall'incentivazione della creazione dei centri del riuso/riutilizzo dei beni e definizione di modalità di gestione tramite linee guida ed eventuale sostegno economico tramite linea di finanziamento dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti.



Tale azione pertanto ha lo scopo di escludere dalla gestione dei rifiuti i beni usati, ancora integri e funzionanti, che possono essere riutilizzati da altri cittadini per le medesime finalità, prolungandone, così, il ciclo di vita.

Tale azione virtuosa, può incentivare un cambio di mentalità su riuso e riutilizzo, identificandoli come valori ambientali e civili. Il contrasto allo spreco di beni può rappresentare principalmente l'alternativa alla società consumistica dell'usa e getta e garantire inoltre un concreto sostegno a famiglie bisognose.

In tal senso si sottolinea che sono già presenti nel territorio regionale valide iniziative di riuso/riutilizzo di beni generalmente ricevuti tramite specifiche donazioni dai singoli privati ed indipendenti dai flussi afferenti alla gestione dei rifiuti urbani. Studi di settore hanno però dimostrato che quotidianamente vengono conferiti nei cassoni dei Centri di Raccolta, e diventano quindi rifiuti, rilevanti quantità di beni che potrebbero essere destinati al riuso e che tale quota potrebbe ridursi drasticamente se il flusso di approvvigionamento di un centro del riuso potesse interagire con il flusso di oggetti e materiali che i cittadini conferiscono ai Centri di Raccolta dei rifiuti urbani.

Una rete capillare di Centri di riuso, pertanto, potrebbe intercettare una maggiore quantità di tali beni prima che diventino rifiuti; per promuoverne la diffusione sul territorio regionale, sono state redatte le presenti linee guida per i Centri del Riuso, anche in sinergia con i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani.

Va inoltre sottolineata l'emanazione della L. n. 166/2016, cosiddetta "Legge anti spreco" che all'art. 16 include la cessione gratuita di altri prodotti, oltre derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, che possono essere ceduti gratuitamente ai fini di solidarietà sociale senza fini di lucro.

Si evidenzia che l'Allegato 8 dell'Aggiornamento del PRGR, approvato con DGR n.988/2022, è il Programma per la riduzione della produzione rifiuti, conforme con quello approvato nel 2015 e in linea con quanto previsto all'199, comma 3, lettera r) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

2. Finalità e ambito di applicazione

Le presenti linee guida, che forniscono indirizzi per la disciplina del funzionamento dei centri del riuso, potranno essere adottate dai Comuni o, laddove operativi, dai Consigli di Bacino di cui alla L.R. 52/2012 anche tramite il supporto dei gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con le finalità di:

- favorire un'integrazione dei Centri del Riuso con i Centri di Raccolta dei rifiuti urbani;
- ridurre la produzione di rifiuti da avviare a recupero o smaltimento;
- favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
- creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzabili per gli usi, gli scopi e le finalità originari;
- creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate.

Esse costituiscono un riferimento utile per la regolamentazione dei Centri del Riuso da parte dei Consigli di Bacino/Comuni prevista dall'art. 181 del D.Lgs. 152/2006.

Tali linee guida contengono alcune indicazioni generali sulle modalità di attuazione e gestione dei centri del riuso e possono essere adattate alle singole realtà territoriali in fase di redazione dello specifico regolamento approvato dall'amministrazione competente.

3. Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

"Amministrazione Competente": Consigli di bacino di cui alla LR 52/2012 o Comune/i;

"Bene usato": materiale o oggetto in buono stato e funzionante, suscettibile di riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originari, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni;



“*Centro del Riuso*”: un locale o un’area, allestita e presidiata da operatori adeguatamente formati, ove è svolta attività di consegna/ritiro di beni usati che possono essere destinati al reimpiego/riuso;

“*Centro di Raccolta*”: area presidiata ed allestita dove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni merceologiche omogenee, dei rifiuti urbani conferiti dai cittadini per il trasporto ad impianti di recupero e trattamento (DM 8 aprile 2008 s.m.i.);

“*Centro Mobile del Riuso*”: mezzo di trasporto idoneo, posizionato nel territorio di competenza, in cui svolgere le medesime funzioni del centro del riuso o parte di esse, ad esempio la sola consegna del bene;

“*Conferitore*”: privato cittadino o utenza non domestica che in possesso di un bene usato, ancora integro e comunque funzionante, lo consegna a titolo di donazione al Centro del Riuso, affinché ne possa essere prolungato il ciclo di vita;

“*Isola del Riuso*”: area allestita all’interno del centro di raccolta ben delimitata e con viabilità separata, dove si svolge l’attività di consegna e prelievo di beni usati ancora riutilizzabili;

“*Operatori*”: Enti del terzo settore a cui è affidata l’operatività del Centro del Riuso;

“*Prevenzione*” (art. 183, comma 1 lett. m), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i): misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

“*Riutilizzo*” (art. 183, comma 1 lett. r), D.Lgs n. 152/2006 s.m.i): qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti, che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

“*Utente*”: privato cittadino, associazione di volontariato, ONLUS, organismo no profit, istituto scolastico che preleva un bene dal Centro del Riuso;

“*Valutazione*”: le operazioni di controllo dell’integrità fisica e funzionale alle quali sono sottoposti i beni in accettazione al Centro di Riuso al fine di consentirne l’ingresso.

4. Inquadramento normativo

- Direttiva 851/2018/CE
- D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” s.m.i.
- D.M. 8 aprile 2008, “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal DM 13 maggio 2009
- Programma Nazionale di Prevenzione adottato con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 ottobre 2013
- Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti urbani e speciali – approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022
- DGR n. 3043 del 20 ottobre 2009, “Nuove disposizioni in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in recepimento alla nuova disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008”
- Legge n. 166/2016



5. Aspetti amministrativi

Nell'ambito delle politiche di prevenzione in materia di rifiuti promosse dalla pianificazione regionale, le presenti Linee guida hanno la finalità di incentivare la realizzazione e gestione di Centri del Riuso, anche complementari e interconnessi ai Centri di Raccolta dei rifiuti disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 s.m.i..

I Centri del Riuso sono costituiti da locali o aree coperte, allestite e presidiate da operatori adeguatamente formati, ove è svolta attività di ritiro di beni usati destinati al reimpiego/riuso, il cui approvvigionamento derivi dal flusso di oggetti/materiali che i cittadini conferiscono presso il centro di raccolta ma scelgono di donare per un successivo reimpiego piuttosto che disfarsene, facendoli diventare rifiuti.

Nel caso sia il Consiglio di Bacino, quale misura di prevenzione alla produzione di rifiuti, ad individuare con specifico atto il Centro del Riuso, il Comune lo approva per gli eventuali aspetti urbanistici, dandone comunicazione a Provincia e Regione.

I locali designati ed opportunamente allestiti devono rispettare le norme in materia di tutela della salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Gli operatori, incaricati di gestire i Centri del Riuso con eventuale supporto del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, devono essere Enti del Terzo Settore (ETS), come definiti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

In particolare si ritiene che l'operatore incaricato debba necessariamente appartenere a una delle seguenti categorie:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS per lo svolgimento di attività di cui all'art. 10, punto 8, del D. Lgs. n. 460/97 "tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi";
- Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) per lo svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lett e) del D.Lgs.117/2017 "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi", come da espressa previsione statutaria;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte ai previgenti registri regionali di cui alle Leggi regionali n. 40/1993 e n. 27/2001, art. 43, ancora coinvolte nel processo di trasmigrazione ai sensi dell'art. 54 del citato Decreto Legislativo e dell'art. 31 e seguenti del DM 106/2020 che abbiano indicato nel proprio statuto l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 117/2017.

Il soggetto operante nel centro del riuso deve avere adeguata formazione riguardo alla normativa in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro e alla normativa sui rifiuti.

In linea con la definizione di "riutilizzo" stabilita dal comma 1 lett. r) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., per la gestione di detti Centri del Riuso non è richiesta autorizzazione per attività inerente la gestione di rifiuti (art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i. o DM 8 aprile 2008).

I Centri del Riuso, qualora possibile, sono realizzati in prossimità dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani per sfruttarne le sinergie nel rispetto della normativa in materia di rifiuti e di prodotti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 181, comma 6 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. possono anche essere collocati all'interno di un centro di raccolta ex DM 8 aprile 2008 qualora sia possibile separare ed individuare in modo ben definito, anche visivamente, l'area destinata ai beni usati al fine di evitare qualunque commistione tra questi ed i rifiuti. In tal caso l'area sarà individuata come "*Isola del Riuso*" anche nelle autorizzazioni dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani e la zona destinata al riutilizzo dovrà essere ben delimitata, anche nella cartografia allegata ai provvedimenti autorizzativi del centro di raccolta, e dovrà disporre di apposita cartellonistica atta ad evitare confusione tra le attività di riutilizzo e quelle di raccolta rifiuti.



Al fine di incentivare ulteriormente l'avvio di queste attività di prevenzione, si potrà eventualmente prevedere l'adozione di un mezzo di trasporto idoneo che possa stazionare nel territorio di competenza in cui svolgere le medesime funzioni del centro del riuso ("*Centro Mobile del Riuso*").

6. Modalità gestionali del Centro del Riuso

I "Centri del Riuso" e le "Isole del Riuso" sono aree dove si svolge l'attività di consegna e prelievo di beni usati ancora riutilizzabili. Sono conferibili tutti i beni che i conferitori scelgono di donare e presentino caratteristiche tali da poter essere ulteriormente valorizzabili nell'ambito del riuso/riutilizzo.

Possono essere costituiti da locali o aree coperte con le seguenti caratteristiche:

- la realizzazione degli spazi deve rispettare il regolamento urbanistico, la normativa in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ambientale, di sicurezza sul lavoro;
- i beni devono essere conservati separati per tipologia, non alla rinfusa, al coperto ed in condizioni che ne garantiscano la conservazione in buono stato, con particolare attenzione alla protezione dalle intemperie e ad evitare rotture, guasti, perdite di liquidi o gas;
- nel caso di "Isola del Riuso" all'interno del centro di raccolta risulta fondamentale la predisposizione di un'adeguata distinzione e delimitazione dell'area dedicata a tale scopo rispetto l'area di gestione dei rifiuti;
- l'area deve essere presidiata da personale adeguatamente formato allo svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita) ed in grado di individuare lo stato dei beni conferiti per respingere eventualmente quelli da gestire come rifiuti.

Il Consiglio di bacino in collaborazione con i Comuni, eventualmente attraverso il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, dovrà fornire adeguata informazione ai cittadini sulla presenza del Centro del Riuso sul territorio e sulle modalità di accesso allo stesso, in modo tale che la popolazione sia messa a conoscenza sulla possibilità di estensione del ciclo di vita dei prodotti e di lotta allo spreco. Al fine di promuovere l'attività del Centro del Riuso possono essere previste delle agevolazioni tariffarie per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai quantitativi di beni usati consegnati che sono stati successivamente ridistribuiti.

7. Locali, attrezzature e mezzi

Il Centro del Riuso deve essere dotato di un'idonea struttura atta a conservare ed a preservare dal deterioramento i materiali e gli oggetti consegnati dagli utenti. Devono essere predisposte un'area di ricevimento e di valutazione dei beni conferiti, nonché una zona per l'esposizione e il ritiro dei beni usati. Le due aree possono anche non essere adiacenti qualora ciò sia più efficace per il funzionamento del centro, purché sia garantita la tracciabilità del bene dal conferimento al ritiro o all'avvio a recupero o smaltimento ovvero al trasferimento al centro di raccolta dei rifiuti urbani.

Tutti i locali, le attrezzature ed i mezzi devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro.

8. Funzionamento del Centro del Riuso

Le attività svolte dal soggetto deputato all'operatività del centro del riuso, tramite personale appositamente formato, sono:

- a) gestione delle aree e dei locali, ossia apertura e chiusura del centro e mantenimento della pulizia e dell'ordine dei locali e dell'area esterna;
- b) gestione delle attività con il pubblico quali:



- accoglienza per conferimento e ritiro dei beni usati;
 - valutazione dell'accettabilità del bene;
 - pesatura dei beni conferiti;
 - compilazione del modulo di iscrizione di cui all'**Allegato A1** alle presenti linee guida, da sottoscrivere, con le modalità di cui al punto 10, da parte del conferitore come liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento, ovvero al trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non venisse riutilizzato, e da parte dell'utente per esentare il centro del riuso da ogni responsabilità relativa all'uso diretto ed indiretto del bene ritirato;
 - pesatura dei beni usati conferiti o l'assegnazione di un peso stimato sulla base degli standard individuati nell'**Allegato A6**;
 - registrazione delle informazioni contenute nella scheda di consegna di cui all'**Allegato A3** (la data della consegna, l'elenco dei beni conferiti e la relativa classificazione secondo i codici definiti nell'**Allegato A2**, il peso ed eventualmente le generalità del conferitore nel caso siano utili per l'assegnazione delle agevolazioni tariffarie come previsto al punto 6 delle presenti linee guida).
 - Registrazione delle informazioni contenute nella scheda di ritiro di cui all'**Allegato A4** (la data della consegna, l'elenco dei beni conferiti e la relativa classificazione secondo i codici definiti nell'**Allegato A2**, il peso ed eventualmente le generalità del conferitore nel caso siano utili per l'assegnazione delle agevolazioni tariffarie come previsto al punto 6 delle presenti linee guida).
- c) la gestione dei beni usati prevede:
- la collocazione in base alla tipologia dei beni usati conferiti;
 - la custodia dei beni usati conferiti con modalità che evitino eventuali danneggiamenti che ne possano compromettere il riuso;
 - l'effettuazione di eventuali operazioni di pulizia e piccole manutenzioni dei beni usati conferiti ad esclusione della parte elettrica;
 - la periodica verifica dello stato dei beni usati in giacenza e, qualora divenuti non riutilizzabili, l'avvio a recupero o smaltimento ovvero il trasferimento ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani registrandone nella scheda di catalogazione la destinazione.
 - la registrazione delle informazioni contenute nella scheda di uscita dei beni non ritirati dagli utenti di cui all'**Allegato A5** (data, elenco degli oggetti in uscita e la relativa classificazione secondo i codici definiti nell'**Allegato A2**, peso e destinazione) nel caso in cui vengano donati alle associazioni di volontariato, enti religiosi e cooperative Sociali di tipo B espressamente individuati dall'Amministrazione Competente o avviati a preparazione per il riutilizzo, recupero o smaltimento ovvero conferiti ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Operatore del Centro del Riuso trasmette periodicamente all'amministrazione competente e al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani un report sull'attività svolta, con dettaglio mensile, indicando le tipologie e i quantitativi (numerici ed in peso) dei beni usati conferiti, presenti in magazzino, consegnati agli utenti ed avviati a recupero o smaltimento ovvero consegnati ad un centro di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Competente invia i dati relativi alla gestione del centro, con cadenza annuale entro le scadenze stabilite dalla specifica delibera di Giunta Regionale per l'invio dei dati relativi al calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica (ecotassa), all'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV, con le modalità indicate dallo stesso, al fine di permettere un monitoraggio dell'incidenza di tale misura di prevenzione sulla produzione di rifiuti urbani.

Il funzionamento del centro del riuso è disciplinato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Bacino e/o dal Comune sulla base delle presenti linee guida. Il soggetto incaricato, i conferitori e gli utenti sono tenuti al rispetto del suddetto regolamento.

Dall'attività del centro non deve derivare lucro o vantaggio per attività di privati svolte a fini di lucro. Potrà essere quindi previsto dall'amministrazione competente un limite massimo di ritiri in un determinato periodo temporale ed un limite massimo di beni usati prelevabili per singolo ritiro.



9. Beni usati conferibili

Al centro del riuso possono essere conferiti, previa verifica da parte del personale incaricato, solo beni usati in buono stato e funzionanti, idonei al riutilizzo diretto per gli usi e le finalità originarie, salvo l'effettuazione di operazioni di pulizia e di piccole manutenzioni.

Le tipologie di beni conferibili sono:

- mobili ed elementi di arredo;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- vestiario (abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa);
- stoviglie e casalinghi;
- attrezzature sportive;
- giochi ed oggetti per lo svago;
- pubblicazioni (libri, riviste, video, musica);
- articoli ed accessori per l'infanzia;
- altro (oggettistica e suppellettili per la casa).

Non è consentito il conferimento di materiali o oggetti per i quali sussista l'obbligo di conferimento ai Centri di Raccolta dei rifiuti urbani ovvero di avvio a recupero o smaltimento.

Sarà opportuno stabilire un periodo di tempo congruo nel quale il bene possa essere mantenuto tale.

Gli operatori hanno facoltà di non accettare dei beni, seppur rispondenti alle caratteristiche previste dal regolamento, qualora non ne possa garantire una corretta gestione nel centro.

I beni non ritirati, diventano rifiuti e devono essere conferiti presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani ovvero avviati a preparazione per il riutilizzo, recupero o smaltimento.

10. Modalità di accesso al centro e di conferimento e ritiro di beni

L'accesso al centro per la consegna ed il ritiro di beni è consentito nei soli orari di apertura e sotto le indicazioni e le disposizioni del personale addetto. Previa adeguata informazione agli utenti, gli orari potranno essere variati in periodi particolari di minor afflusso da parte dell'utenza, per esigenze diverse ovvero per cause di forza maggiore.

Al primo accesso al centro del riuso i conferitori e gli utenti sono tenuti a sottoscrivere l'apposito modulo di iscrizione, di cui all'**Allegato A1**. La sottoscrizione di tale modulo costituisce una liberatoria all'utilizzo del bene usato ed all'eventuale avvio a recupero o smaltimento ovvero conferimento presso un centro di raccolta dei rifiuti urbani qualora non venisse riutilizzato e solleva il soggetto competente ed il personale da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'uso proprio ed improprio del bene stesso. In particolare solleva il centro del riuso da qualsiasi responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, inerente a perdite, costi, oneri e danni a cose o persone determinati dall'uso proprio od improprio dei beni usati dal momento del loro ritiro. Inoltre nel momento del ritiro il firmatario dichiara di ritenersi responsabile dell'utilizzo dei beni usati impegnandosi ad impiegarli per gli usi, gli scopi e le finalità originari dei beni stessi.

Ai successivi accessi ai fini della consegna o del ritiro dei beni è sufficiente il riconoscimento da parte del personale del centro del conferitore o dell'utente. Il personale del centro è tenuto a registrare e conservare i dati e le informazioni previsti dalle schede di consegna, di ritiro e di uscita dei beni di cui agli **Allegati A1, A3, A4 e A5**. Il conferimento dei beni usati è gratuito, il ritiro potrà essere gratuito od oneroso in base ai contenuti concordati nel regolamento.



11. Rete regionale dei Centri del Riuso

Viene istituito l'Elenco Regionale dei Centri del Riuso. Il Consiglio di Bacino, o dove non istituito il Comune, provvede alla valutazione dell'idoneità degli operatori da incaricare e delle modalità di funzionamento dei Centri del Riuso sulla base della rispondenza alle finalità e modalità espresse dalle presenti linee guida o equivalenti alle stesse. Apposita comunicazione pec dovrà essere trasmessa a Regione ed ARPAV per l'inserimento nell'Elenco. L'istituzione dell'Elenco Regionale dei Centri del Riuso infatti vuole promuovere l'organizzazione di una Rete regionale dei Centri del Riuso che favorisca comunicazione tra gli stessi di esperienze, competenze ed eventuale scambio di beni per massimizzarne l'efficienza sull'intero territorio veneto. L'Osservatorio Regionale Rifiuti sarà incaricato per la gestione dei dati relativi ai beni riutilizzati e potrà raccogliere gli stessi anche per mezzo di un applicativo adeguatamente strutturato per questo scopo.

